

25709-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| STEFANO PALLA | - Presidente - | Sent. n. sez. 1674/2021 |
| ALFREDO GUARDIANO | | UP - 04/06/2021 |
| GIUSEPPE DE MARZO | - Relatore - | R.G.N. 7213/2021 |
| ANGELO CAPUTO | | |
| MATILDE BRANCACCIO | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

udite le conclusioni del Procuratore generale, dott. ANTONIETTA PICARDI, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Ritenuto in fatto

1. Nell'interesse di (omissis) viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/10/2020, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato, amministratore della (omissis) s.r.l., fallita in data (omissis), per il reato di bancarotta semplice documentale.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen.

1.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, l. fall.

Considerato in diritto


1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Al riguardo, occorre considerare che il giudizio sulla capacità a delinquere non può rilevare ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., salvo che si traduca, come appunto nel caso di specie, in un indice di maggiore gravità del fatto sotto il profilo del grado di colpevolezza (intensità del dolo).

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Si deve però tenere conto che la motivazione costituisce un *unicum* coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. I, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340).

Dalle superiori premesse discende che la sentenza impugnata, nel sottolineare, attraverso il riferimento ai precedente per bancarotta fraudolenta del 1997 e per



falsità in registrazione o denunce obbligatorie del 1998, il carattere non occasionale della condotta, ha appunto inteso, nel quadro di una valutazione unitaria, sottolineare la gravità della condotta dell'imputato, il quale ha omesso di aggiornare la contabilità nel 2012, nonostante l'esistenza di rapporti commerciali in essere.

E, in questa prospettiva, è del tutto fuori fuoco il rilievo del ricorrente, secondo il quale è estranea al capo di imputazione la vicenda - ricordata dalla Corte territoriale - delle cambiali consegnate alla società fallita e incassate da terzi per ragioni rimaste non documentate.

L'episodio non è indicato dalla sentenza impugnata per attribuire illegittimamente all'imputato un fatto non contestato, ma per smentire, in termini che non manifestano alcuna illogicità, la deduzione difensiva - della quale è cenno, per vero generico, anche in ricorso - secondo la quale dovrebbe escludersi qualunque incidenza della condotta omissiva rispetto alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Rispetto a siffatta argomentazione il ricorso è di assoluta genericità, come si diceva, in quanto: a) sottolinea il dato - irrilevante - che il fatto era noto al curatore; b) menziona le «valutazioni specifiche del c.t. della difesa in chiave ricostruttiva», delle quali, tuttavia, restano ignoti il concreto contenuto e le obiettive basi dimostrative.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

In linea generale, questa Corte, sia pure con riferimento alla bancarotta fraudolenta - ma con considerazioni estensibili anche alla bancarotta semplice, dal momento che la circostanza attenuante attiene al profilo oggettivo dell'entità del danno provocato -, ha precisato che il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 27754101).

Con specifico riguardo alla bancarotta documentale, poi, si è aggiunto che la condotta (nel caso esaminato dalla sentenza citata, l'occultamento delle scritture contabili; ma per quanto si dirà subito *infra*, analoghe considerazioni valgono nel caso di specie), rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non

rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto: Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 - dep. 21/02/2019, Rv. 27534501.

Ora, in tale prospettiva, la motivazione della sentenza impugnata valorizza l'entità del passivo (oltre un milione di euro) non per erroneamente indicare in quest'ultimo un evento dannoso causalmente riconducibile alle omissioni dell'imputato, ma come elemento espressivo di una dimensione dell'attività economica tutt'altro che minima e quindi tale da illuminare il significato non trascurabile del pregiudizio derivante dalla mancanza di trasparenza della situazione contabile per effetto della condotta.

In siffatto contesto argomentativo si colloca la puntualizzazione giurisprudenziale secondo la quale il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, l. fall., in ipotesi di bancarotta semplice documentale, deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 - dep. 09/04/2020, Rv. 27909801).

Ciò conferma che l'individuazione di possibili azioni revocatorie o recuperatorie è solo uno dei parametri di valutazione, dal momento che l'opacità contabile può ben precludere – in ciò realizzando appieno l'offensività giuridica del reato – la stessa possibilità di accertare il fondamento di siffatti rimedi.

E il carattere non congetturale di siffatto rilievo della sentenza impugnata riposa razionalmente proprio sul mancato accertamento dei contorni della vicenda ricordata nell'esame del primo motivo, che consente di escludere che lo specifico danno provocato dalle modalità di tenuta delle scritture possa essere qualificato come di speciale tenuità.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/06/2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Stefano Palla

